

N. 2365/2019 R.G.



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE DI NOLA**  
**Prima Sezione Civile**

Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al N. 2365/2019 Ruolo Generale, avente ad

**oggetto:** opposizione a decreto ingiuntivo

e vertente

**TRA**

*Parte\_1* in persona del suo legale rappresentate *pro tempore*, rappresentata e difesa, in virtù della procura in atti, dall'Avv. Luca Angelo Signorelli ed elettivamente domiciliati come in atti

**OPPONENTE**

**E**

**Carandente** *Controparte\_1*, rappresentata e difesa, in virtù della procura in atti, dall'Avv. Pasquale De Stefano ed elettivamente domiciliata come in atti

**OPPOSTA**

**CONCLUSIONI:** come da verbali di causa, note e comparse depositate.

## MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Va premesso che *Parte\_1* sulla base delle argomentazioni in atti, ha proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo N. 448/2019 del 25.02.2019, emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Nola.

Si è costituita in giudizio l'opposta Carandente *Controparte\_1* resistendo sulla base delle argomentazioni in atti.

Rigettata con l'ordinanza del 18.09.2019 da questo Tribunale in diversa composizione l'istanza ex art. 648 c.p.c. avanzata dall'opposta e successivamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni per essere la causa matura per la decisione, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.01.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190, I co. c.p.c.

Ciò posto, l'opposizione deve essere accolta, in considerazione delle osservazioni che seguono.

Va in proposito preliminarmente rilevato che, nel caso in esame, l'opponente assume la natura irrituale di un lodo arbitrale, in ragione del carattere negoziale dello stesso e la sua conseguente inidoneità a valere quale presupposto ai fini di un'ingiunzione di pagamento ai sensi dell'art. 633 c.p.c.

Ora, non può che prendersi atto – in questa sede – del fatto che nel caso di specie è intervenuta l'ordinanza della Corte d'Appello di Napoli, adita in sede di reclamo, la quale ha revocato la formula esecutiva apposta dal Tribunale di Nola al lodo azionato con il decreto ingiuntivo, proprio sulla base del carattere irrituale dello stesso.

Dovendosi condividere le motivazioni espresse dalla Corte di Appello in ordine alla natura negoziale del lodo, la sopravvenuta caducazione dell'esecutorietà del lodo arbitrale, non pregiudica, tuttavia, la sua utilità – in astratto – ai fini di una pronuncia di ingiunzione di pagamento, in quanto, come osservato in giurisprudenza, “*un lodo*

*arbitrale irrituale, ancorché la sua validità sia oggetto di contestazione in un giudizio in corso, costituisce prova scritta, idonea come fondamento per l’emanazione di un decreto ingiuntivo, in quanto la prova scritta richiesta dall’art. 633 cod. proc. civ. può essere costituita anche da un documento privo di efficacia probatoria piena e l’emissione del decreto ingiuntivo non è preclusa dall’esistenza di contestazioni intorno all’esistenza ed all’esigibilità del credito” (v. Cass. Civ., Sez. Lav., Sent. 28.09.1988, n. 5260).*

Ciò posto, occorre rilevare che emergono, tuttavia, nel caso di specie, vizi inficianti la procedura di nomina degli arbitri che hanno emesso il provvedimento e, di conseguenza, la regolarità del lodo su cui si fonda il decreto ingiuntivo opposto, la cui natura, si ripete, è irrituale, così come sancito dalla succitata ordinanza della Corte d’Appello di Napoli che ne ha revocato l’esecutività del lodo.

Ora, emerge dall’esame della documentazione in atti che non vi è alcuna missiva inviata da Carandente *Controparte\_1* a *Parte\_1* che contenga la nomina espressa del proprio perito-arbitro e che, contestualmente, inviti la stessa compagnia alla designazione del proprio perito-arbitro.

Invero, le uniche due missive inviate alla compagnia assicurativa presenti in atti, ossia quelle datate, rispettivamente, 22.02.2013 e 20.06.2013, difettano della necessaria espressa ed inequivocabile nomina, ai fini contrattuali, di un perito/arbitro in favore di Carandente *Controparte\_1*, nonché, la seconda, *a fortiori*, del contestuale valido invito rivolto alla *Parte\_1* a fare altrettanto (invito che ha come presupposto ineludibile la nomina come sopra precisata) e la prima di qualsivoglia invito in tal senso.

Inoltre, come osservato dalla Suprema Corte, *“la nullità del procedimento di nomina degli arbitri (nella specie per aver proceduto il presidente del tribunale alla nomina di un arbitro senza che il soggetto cui spettava fosse stato invitato formalmente dalla*

*controparte a nominare il proprio arbitro) opera sul piano processuale e la domanda arbitrale, anche se nulla, può valere come atto di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219, primo comma c.c., qualora, per il suo contenuto e per il risultato cui è rivolta, possa essere considerata come richiesta scritta stragiudiziale di adempimento rivolta dal creditore al debitore” (v. Cass. Civ., Sez. 1, Sent. 23.05.2000, n. 6693).*

Ebbene, tanto precisato, osserva il Tribunale che ciò che nel caso in esame difetta, insanabilmente, nella genesi del procedimento arbitrale è la nomina, ai fini contrattuali, del perito in favore dell'assicurata, e non già i poteri sottesi a tale nomina. La parte assicurata non ha, invero, reso noto – in maniera esplicita ed inequivoca – alla parte assicuratrice, il perito (ovvero l'arbitro) che essa intendeva nominare, né tantomeno ha formulato, a mezzo delle succitate missive, un invito valido o un invito *tout court*, a quest'ultima, a procedere alla nomina del proprio perito, non attenendosi rigorosamente, dunque, a quanto previsto dalle condizioni generali di assicurazione della polizza *de qua* (si veda, in particolare, la pag. 31 delle CGA), che ricalcano proprio il contenuto della disposizione di legge di cui al primo comma dell'art. 810 del codice di rito.

Le CGA, all'art. 8.2, rubricato “Valutazione dei danni e nomina dei periti”, prevedono, infatti, tra l'altro, espressamente che *“la liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente da Parte\_1 e dall'Assicurato. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è accaduto”*.

Le succitate missive del 22.02.2013 e del 20.06.2013 non erano, dunque, idonee, di per sé considerate, ad instaurare una valida procedura arbitrale, a prescindere dalla natura rituale

o irrituale dell'arbitrato stesso. Il lodo scaturitone, quindi, si rivela geneticamente viziato *ab imis* (si veda, in proposito, Cass. Civ., Sez. 1, Sent. 29.11.1999, n. 13306, secondo cui “*il concorso di entrambe le parti nella nomina degli arbitri soddisfa un insopprimibile valore di garanzia dell'imparzialità di chi è chiamato a risolvere una controversia*”).

Né conclusioni opposte sul punto possono essere suffragate dalla circostanza che, nel caso di specie, il Tribunale di Nola, adito a tal fine, abbia nominato un arbitro in nome e per conto della Parte\_1

Ed invero, da un lato, si richiama la già menzionata giurisprudenza in tema di nullità della nomina in tal caso (cfr. Cass. Civ., Sez. 1, Sent. 23.05.2000, n. 6693) e, dall'altro, si osserva che è del tutto evidente che, qualora il procedimento arbitrale si fosse instaurato correttamente, ossia con la stretta osservanza delle forme e dei modi stabiliti dalle condizioni generali della polizza *de qua* in punto di obblighi in caso di furto (si vedano, in particolare, gli artt. 8.1 e seguenti delle CGA), la compagnia avrebbe nominato un proprio perito a sua scelta.

Pertanto, l'opposizione va accolta, con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Il lodo contrattuale *de quo*, presupposto su cui si fonda il decreto ingiuntivo opposto, deve considerarsi altresì inefficace anche ai fini della domanda di indennizzo formulata da Parte\_2 .

Nella specie, infatti, non possono dirsi validamente assolti dall'assicurata, per i motivi già esposti, i presupposti contrattuali della domanda di indennizzo, così come espressamente previsto dalle condizioni generali di assicurazioni (si veda l'art. 8.2 delle CGA, già sopra richiamato).

La domanda formulata in via subordinata dall'opposta, ai fini del rimborso del danno per il furto del veicolo FIAT 500 targato DT635GR, non può, quindi, essere accolta, in

quanto non ne sussistono i presupposti stabiliti dalle parti.

Deve, poi, essere rigettata la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. proposta dall'opponente, non emergendo dagli atti di causa elementi idonei ad indurre il Tribunale a ritenere che nella condotta dell'opposta sia ravvisabile il dolo o la colpa grave.

Né può farsi applicazione nell'ipotesi in esame della norma di cui al terzo comma dell'art. 96 c.p.c.

Ed invero, la pronuncia ex art. 96 comma 3 c.p.c. presuppone il requisito della mala fede o della colpa grave, ossia la rimproverabilità della condotta del soccombente (come nel caso di cui al comma 1 dell'art. 96 c.p.c.) (Tribunale di Busto Arsizio, 12/06/2012-Redazione Giuffrè 2012).

Ora, agire o resistere in giudizio per far valere una pretesa che alla fine si rivela infondata non costituisce una condotta di per sé rimproverabile, essendo necessaria, per l'applicazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c., la sussistenza del dolo o della colpa grave nella condotta processuale di chi agisce o resiste (Tribunale di Catanzaro, Sez. II, 21/05/2012, n. 1734-Redazione Giuffrè 2012).

Infine, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. nel suo testo conseguente dalla Sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, la sussistenza – oltre che della parziale soccombenza reciproca tra le parti in causa, insita nel rigetto della domanda proposta dall'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. – di altre (rispetto a quelle espressamente previste dalla succitata norma) gravi ed eccezionali ragioni induce il Tribunale a compensare integralmente fra le parti in causa le spese di lite, ivi comprese quelle relative al procedimento monitorio.

Le summenzionate ragioni ulteriori nel senso sopra precisato, in particolare, vanno ravvisate nel fatto che la presente lite implica la risoluzione di questioni di non irrilevante complessità, oggettivamente controverse e dall'esito incerto.

Deve ritenersi assorbita ogni altra questione.

## **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, così provvede:

- accoglie l'opposizione proposta da *Parte\_1* e, per l'effetto, revoca il Decreto Ingiuntivo N. 448/2019 del 25.02.2019 del Tribunale di Nola;

- in considerazione dell'inefficacia del lodo contrattuale di causa, rigetta la domanda proposta in via subordinata da *Parte\_2* nei confronti di [...]

*Parte\_1* volta al rimborso del danno per il furto del veicolo per cui è causa;

- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dall'opponente;

- compensa integralmente tra le parti in causa le spese di lite, ivi comprese quelle relative al procedimento monitorio.

Così deciso in Nola il 30.04.2025.

Il Giudice

Dott. Alfonso Annunziata